



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

Roma,

Agli Enti di ricerca  
articolo 1, comma 1,  
del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213  
Loro Sedi

**Intepretazione e applicazione dell'articolo 13 "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale" del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.**

**1. Natura e finalità della normativa**

L'articolo 13 del d.lgs. n. 213/2009 dispone che "Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale."

La predetta norma, derogando al principio secondo il quale agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, sancito dall'articolo 97 della Costituzione e declinato dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, si configura come disposizione avente natura eccezionale e, in quanto tale, soggetta a stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.

Giova ricordare che disposizioni similari a quella del vigente articolo 13 erano già state previste dal legislatore per taluni enti pubblici di ricerca, quali il Consiglio nazionale delle

**COPIA CONFORME**

  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
Dr.ssa Marcella Gargano



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*di concerto con*

*il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

ricerche (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 127/2003), l'Agenzia spaziale italiana (art 19, comma 2, d.lgs. n. 128/2003), l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (art. 19, comma 2, d.lgs 38/2004). Successivamente, con il riordino della disciplina concernente gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, si è voluto estendere, con alcune puntualizzazioni, a tutti i medesimi enti di ricerca una facoltà fino ad allora riservata solo ad alcuni di essi.

La *ratio* della norma in esame, come peraltro desumibile anche dalla rubrica della medesima, è valorizzare l'elevatissima qualificazione scientifica posseduta da taluni ricercatori e tecnologi consentendo agli enti di ricerca una via più celere e diretta per l'instaurazione con gli stessi di rapporti di lavoro con caratteristiche adeguate [*con inquadramento fino al massimo livello contrattuale*] e a tempo indeterminato.

La disposizione in esame, nel perseguire l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il merito nell'ambito della ricerca scientifica, non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica poiché le assunzioni poste in essere a seguito della sua applicazione sono effettuate, in via principale, nei limiti della dotazione organica dell'ente di ricerca proponente, come precisato nella Relazione tecnico-illustrativa al d.lgs. n. 213/2009. Inoltre, proprio al fine di valorizzare l'eccellenza e contestualmente assicurare l'oggettiva trasparenza delle procedure di reclutamento, è stato previsto che la valutazione del merito dei candidati sia affidata al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), organismo avente natura tecnica, composto da personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, con funzioni consultive, e indipendente rispetto agli enti.

## *2. Presupposti applicativi*

Per una corretta ed uniforme applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 213/2009, occorre chiarire quali siano i presupposti applicativi della normativa in esame, ovvero quali siano i requisiti indispensabili che devono essere soddisfatti da parte degli enti di ricerca.

**COPIA CONFORME**

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
*Dr.ssa Marcelia Gargano*



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

Entrando nel dettaglio, la candidatura presentata dall'Ente di ricerca a valere sulle tipologie di cui ai successivi par. 2.1, 2.2. e 2.3 per essere ammessa alla valutazione da parte del CEPR, deve rispettare in ogni caso i seguenti parametri:

- 1) il *ricercatore o tecnologo italiano o straniero*, deve essere in possesso di un'altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, in quanto distintosi per merito eccezionale ovvero sia stato insignito di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
- 2) non determinare in alcun caso il superamento del limite del tre per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi dell'Ente approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4m del d.lgs. n. 213/2009;
- 3) l'inquadramento deve essere stato deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ente proponente, che può definirlo fino al massimo livello contrattuale previsto per il personale di ricerca; resta inteso che gli Enti non possono in nessun caso effettuare chiamate per livelli di inquadramento differenti rispetto a quello originariamente richiesto su cui il CEPR ha effettuato la propria valutazione.

Dal punto di vista del rapporto di lavoro da instaurare, la proposta di assunzione nell'inquadramento di cui al punto 3) precedente deve avere ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**2.1 Chiamata diretta a valere su fondi propri dell'ente di ricerca**

Secondo l'ordinario procedimento, l'ente di ricerca che presenta la proposta di candidatura deve dimostrare, come pre-requisito, la disponibilità della posizione nell'organico approvato nel Piano triennale di attività (PTA) secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4 del d.lgs. 165/2001 come novellato dall'articolo 4, c. 16, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, e, quindi, la capienza finanziaria necessaria per sostenere gli oneri contrattuali.

**COPIA CONFORME**

  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
Dr. ssa Marcella Gargano



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

Verificati i requisiti sopra enunciati e acquisito il parere favorevole del CEPR, spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il nulla osta alla chiamata diretta. In tale ipotesi, l'assunzione nel livello contrattuale sarà effettuata tenuto conto della pianta organica dell'ente approvata nel proprio Piano triennale di attività (PTA). A valere su fondi propri, gli enti di ricerca possono proporre - sempre previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - candidature di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri già di ruolo nella propria dotazione organica che si sono contraddistinti per meriti eccezionali acquisiti dopo l'entrata in vigore della norma. Il numero delle chiamate di ricercatori e tecnologi di ruolo non può in ogni caso essere superiore al 50% delle chiamate autorizzate per l'ente con i fondi MIUR secondo la procedura di cui al punto 2.2. Le chiamate dirette di cui al presente paragrafo vanno rivolte, in via principale, a soggetti esterni e residualmente a personale di ruolo dell'ente.

**2.2** *Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR*

Al fine di incentivare lo strumento della chiamata diretta per merito eccezionale da parte degli enti di ricerca, negli ultimi anni, è stata riservata specificamente una quota del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero" (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Fermo restando il parere del CEPR e il nulla osta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tale fattispecie, considerato che si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finanziato con risorse ministeriali ulteriori rispetto allo stanziamento ordinario dell'annualità cui si fa riferimento e finalizzate a tale scopo, configura una dotazione extra organico nel senso che, da un lato non aggiunge un posto nuovo e dall'altro non lo occupa in via definitiva ma lo rende indisponibile.

Il limite dell'organico dei ricercatori e tecnologi è approvato nel Piano triennale di attività (PTA), la candidatura che viene autorizzata ex art. 13 del d.lgs. n. 213/2009 con ulteriori

**COPIA CONFORME**

  
IL VICE CAPO DI CABINETTO  
Dott. Manuela Carcano



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

risorse destinate *ad hoc* dal MIUR, è da considerarsi come posizione extra dotazione organica dell'Ente con congelamento del corrispondente posto.

Più precisamente, tale contratto non determinerà né l'occupazione definitiva di una posizione nell'organico dell'ente né, tantomeno, la creazione di una posizione aggiuntiva rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA. Il contratto attivato seguirà il soggetto assunto, esulando così dalla dotazione organica. Pertanto, qualora il contratto attivato dovesse cessare, le risorse a tal fine destinate dal MIUR all'Ente rietreranno nella disponibilità del Ministero con conseguente venir meno del congelamento del posto in dotazione organica.

Per l'assegnazione della quota destinata al merito eccezionale dal decreto ministeriale di riparto annuale del FOE si provvede attraverso avviso rivolto a tutti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR e le candidature sono valutate mediante procedura comparativa da parte del CEPR, che predispone un elenco dei soggetti positivamente valutati ai fini della distribuzione del predetto accantonamento.

Al fine di determinare il numero massimo di ricercatori e tecnologi contrattualizzabili con le procedura di cui al presente paragrafo, l'avviso sarà emanato tenendo conto del limite del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi calcolato complessivamente rispetto a tutti gli enti.

Resta fermo invece, il limite del 3 per cento riferito a ciascun ente proponente per l'ammissione alla valutazione delle rispettive candidature.

L'elenco è unico e generale, ossia ricomprende tutte le proposte degli enti proponenti, ed è redatto indicando puntualmente i nominativi dei candidati in ordine di merito a prescindere dall'ente proponente. Qualora un candidato inserito nell'elenco dovesse rinunciare all'assunzione, si provvederà in ordine progressivo, indipendentemente dall'ente a cui era stata autorizzata l'assunzione. L'elenco ha validità annuale dalla data della sua pubblicazione sul sito del MIUR.

**COPIA CONFORME**

  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
Dr.ssa Marcella Gargano



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione*

2.3 *Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR*

Per le candidature valutate positivamente dal CEPR e inserite nell'elenco di cui al paragrafo 2.2 che non possono essere coperte totalmente dallo stanziamento destinato dal MIUR mediante il decreto annuale di riparto del FOE, l'ente proponente può chiedere il nulla osta del Ministro per provvedere all'assunzione dei meritevoli nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e della dotazione organica approvata con il PTA. In tale circostanza, infatti, si versa in una situazione analoga al caso della proposta autonomamente presentata dall'ente (nel rispetto della procedura descritta al paragrafo 2.1) e, pertanto, deve essere dimostrata la disponibilità della posizione nell'organico approvato nel PTA e l'assunzione deve rientrare nel limite complessivo del tre per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi.

Non è possibile chiedere il nulla osta dei candidati proposti per livelli contrattuali diversi da quelli deliberati dal Consiglio di amministrazione e rispetto ai quali il CEPR si è espresso.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
*On.le dott.ssa Maria Anna Madia*

*Maria Anna Madia*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
*Sen. prof.ssa Stefania Giannini*

*Stefania Giannini*

**COPIA CONFORME**

*[Signature]*  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
*Dr.ssa Marcella Gargano*